

Il concessionario ha l'obbligo di apporre il cartello previsto dal D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, nonché dal relativo Regolamento di esecuzione.

La mancata apposizione del cartello di cui sopra, nonché il mancato rispetto delle norme del Codice della Strada rende nulla la presente concessione.

Il concessionario ha l'obbligo di comunicare al Servizio Tributi ogni variazione relativa al passo carrabile oggetto della presente concessione.

La concessione è assoggettata al pagamento della tassa annua in applicazione della tariffa vigente per la categoria di riferimento.

La presente concessione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che il Comune di San Casciano in Val di Pesa sia tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

Il concessionario dichiara, firmando per consegna della presente concessione, di aver preso visione delle norme tutte contenute nel disciplinare generale depositato presso il Comune di San Casciano in Val di Pesa (U.R.P.), nel Regolamento Comunale T.O.S.A.P. (in particolare dell'art. 16 riguardante gli obblighi del concessionario e **l'art. 18 inerente le cause di decadenza dell'autorizzazione** e che nell'esecuzione dei lavori e della occupazione si atterrà a tali norme, alle norme del Codice della Strada in materia, alle norme sulla sicurezza; il concessionario si impegna altresì a mettere in opera le cartellazioni necessarie per il lavoro previste in via generale dal Codice della Strada.

Il concessionario è consapevole che il mancato rispetto delle norme richiamate nella presente concessione e delle altre norme di legge è **motivo di decadenza della presente concessione.**

Il concessionario si impegna inoltre al **rimborso dei danni che potessero essere causati in conseguenza dell'occupazione medesima**, sia nei confronti del Comune che nei confronti di terzi, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;

La presente concessione è rilasciata salvi i diritti dei terzi e salve eventuali autorizzazioni o pareri da parte di altri Enti.

Il presente provvedimento può essere impugnato dinanzi al TAR Toscana entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario avanti al Capo dello stato

San Casciano in Val di Pesa, 14/02/2017



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Roberto Bastianini

data di rilascio:

21 FEB 2017

firma :